

Dennis Pini
dottore commercialista
revisore legale

Franco Volpato
dottore commercialista
revisore legale

Stefania Zivelonghi
dottore commercialista
revisore legale

Elena Veneri
avvocato

L'ASSEGNAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SOCI

*Con la Risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2012
l'Agenzia delle Entrate ha precisato
che l'assegnazione delle azioni proprie ai soci
è (quasi) sempre irrilevante fiscalmente*

1. Premessa.

L'Agenzia delle Entrate torna ad esaminare il trattamento fiscale dell'assegnazione di azioni proprie ai soci e conferma il proprio orientamento, già espresso con la Risoluzione n. 26/E del 7 marzo 2011.

Con la Risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2012 l'Agenzia delle Entrate conferma la generale irrilevanza reddituale – fatte alcune eccezioni – dell'assegnazione da parte della società di azioni proprie ai soci.

Più precisamente, l'Agenzia – in risposta a un'istanza di interpello – esamina la disciplina relativa all'acquisizione di azioni proprie da parte della società istante, quale operazione prodromica a quella della successiva assegnazione di tali azioni ai soci.

Nello specifico, la società istante ha rappresentato all'Agenzia delle Entrate di aver deliberato, in sede di approvazione del bilancio (il quale è stato redatto in applicazione dei principi contabili nazionali), la distribuzione di un dividendo costituito in parte in denaro e in parte in natura, attribuendo ai propri soci delle azioni a titolo di dividendo, prelevandole dall'ammontare di azioni proprie detenute in portafoglio, in precedenza acquisite sul mercato.

Premettendo di aver considerato detta assegnazione di azioni proprie alla stregua di un dividendo con (probabile) conseguente tassazione in capo ai soci, l'istante chiedeva all'Agenzia delle Entrate di chiarire quale fosse il trattamento fiscale da riservare alla fattispecie descritta alla luce dei chiarimenti offerti nella Risoluzione n. 26/E del 7 marzo 2011, nella quale era stato precisato che “[...] *l’assegnazione di azioni proprie è assimilabile, sul piano fiscale, ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale nei limiti in cui le predette riserve trovino capienza nello stesso e, per l’eccedenza, una distribuzione di dividendi*”. Inoltre, il contribuente chiedeva altresì di chiarire quali riflessi avrebbe avuto l’operazione di assegnazione di azioni proprie in termini di compilazione del prospetto del capitale e delle riserve presente all’interno del quadro RF del modello Unico.

2. L’assegnazione delle azioni proprie ai soci è assimilabile a un aumento gratuito del capitale sociale.

Esaminando la fattispecie rappresentata nell’istanza di interpello, l’Amministrazione finanziaria ha delineato gli effetti che derivano anche sotto il profilo contabile dall’acquisto di azioni proprie e dal loro successivo annullamento, anziché in caso di loro successiva assegnazione ai soci.

A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “[...] *nell’ipotesi di acquisto e successivo annullamento occorrerebbe, da un lato, ridurre il capitale sociale per un importo pari al valore nominale delle azioni annullate e, dall’altro, abbattere la riserva precedentemente costituita per la quota parte del valore di acquisto eccedente il valore nominale dei titoli partecipativi*”.

Più nel dettaglio, ipotizzando che:

- una società proceda all’acquisto di azioni proprie per 1.000;
- il prezzo pagato per l’acquisto di azioni proprie (1.000) sia rappresentativo di un valore nominale delle azioni proprie acquistate di 100 e che i restanti 900 siano il prezzo sopra la pari pagato;

la condotta da seguire sotto il profilo contabile sarebbe la seguente:

B.III.4) Azioni Proprie (valore nominale 100)	a	C.IV.3) Danaro e valori in cassa (o "C.IV.1) Depositi bancari e postali")	1.000
---	---	--	-------

Contabilizzazione dell'acquisto delle azioni proprie da parte della società.

A.VII) Altre riserve	a	A.V) Riserva per azioni proprie in portafoglio	1.000
----------------------	---	--	-------

Iscrizione del vincolo su una riserva del patrimonio netto, a presidio delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Diversi A.I) Capitale sociale A.V) Riserva per azioni proprie in portafoglio	a	B.III.4) Azioni Proprie (valore nominale 100)	1.000 100 900
--	---	---	---------------------

Annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio con riduzione del capitale sociale per un importo pari al valore nominale delle azioni.

A.V) Riserva per azioni proprie in portafoglio	a	A.VII) Altre riserve	100
--	---	----------------------	-----

Liberazione della parte residua di riserva per azioni proprie dal precedente vincolo.

In ordine alle modalità di annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio, corre l'obbligo di evidenziare come la Commissione società del Consiglio Notarile di Milano abbia precisato che "La deliberazione di annullamento delle azioni proprie non è soggetta alla disciplina dell'articolo 2445 del Codice civile quando sia configurata in modo tale da fare sì che all'esito dell'annullamento non si verifichi alcuna riduzione del capitale sociale, bensì unicamente la riduzione del numero delle azioni (se prive del valore nominale) ovvero la riduzione del numero e l'aumento del valore nominale delle stesse".¹

¹ In particolare, nella Massima n. 37 la Commissione società del Consiglio Notarile di Milano ha chiarito che l'equilibrio contabile dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale andrà infatti a realizzarsi, in questi casi di annullamento, mediante l'abbattimento della riserva "azioni proprie", che a norma dell'articolo 2357-ter, ultimo comma, del Codice civile, deve essere costituita e mantenuta nel bilancio per importo pari a quello iscritto all'attivo finché le azioni proprie stesse non sono trasferite o annullate. La riforma incide favorevolmente sulla fattispecie in commento, anche in relazione alla necessaria traslazione del valore nominale delle azioni annullate a beneficio degli altri azionisti: è infatti chiaro che, restando fisso il capitale sociale e procedendosi alla eliminazione di alcune azioni, il loro valore nominale si incrementa in qualche modo a favore degli altri soci. Ciò è certamente realizzabile con una delibera di aumento del valore nominale delle azioni che restano in

Ciò detto, nel caso invece di assegnazione delle azioni proprie ai soci, la stessa Agenzia delle Entrate osserva che potrebbero essere osservate le seguenti due procedure alternative:

B.III.4) Azioni Proprie (valore nominale 100)	a	C.IV.3) Danaro e valori in cassa (o "C.IV.1) Depositi bancari e postali")	1.000
---	---	--	-------

Contabilizzazione dell'acquisto delle azioni proprie da parte della società.

A.VII) Altre riserve	a	A.V) Riserva per azioni proprie in portafoglio	1.000
----------------------	---	--	-------

Iscrizione del vincolo su una riserva del patrimonio netto, a presidio delle azioni proprie detenute in portafoglio.

A.V) Riserva per azioni proprie in portafoglio	a	B.III.4) Azioni Proprie (valore nominale 100)	1.000
--	---	---	-------

Assegnazione delle azioni proprie ai soci, con conseguente annullamento delle stesse e corrispondente riduzione della riserva per azioni proprie in portafoglio.

Tuttavia, come osservato dall'Agenzia delle Entrate, sotto il profilo sostanziale l'assegnazione delle azioni proprie ai soci presenta molteplici profili di similitudine con l'annullamento delle azioni proprie, in esito al quale - dopo la riduzione del capitale sociale - quest'ultimo venga aumentato gratuitamente mediante il passaggio a capitale della riserva per azioni proprie divenuta, a quel punto, disponibile.

Pertanto, la condotta contabile a cui fa riferimento l'Agenzia delle Entrate è la seguente:

B.III.4) Azioni Proprie (valore nominale 100)	a	C.IV.3) Danaro e valori in cassa (o "C.IV.1) Depositi bancari e	1.000
---	---	--	-------

circolazione; sembra tuttavia più semplice che, in prospettiva dell'annullamento delle azioni proprie, la società deliberi l'eliminazione del valore nominale delle azioni, come consentito a norma dell'articolo 2346, comma 2, del Codice civile; con l'effetto di determinare, in uno con l'annullamento delle azioni proprie, l'automatico incremento della parità contabile di ciascuna altra azione, evitando espresse (e qualche volta complesse, a ragione di eventuali resti o valori decimali eccessivi) deliberazioni di variazione del valore nominale unitario.

	postali")
--	-----------

Contabilizzazione dell'acquisto delle azioni proprie da parte della società.

A.VII) Altre riserve	a	A.V) Riserva per azioni proprie in portafoglio	1.000
----------------------	---	--	-------

Iscrizione del vincolo su una riserva del patrimonio netto, a presidio delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Diversi	a	B.III.4) Azioni Proprie (valore nominale 100)	1.000
A.I) Capitale sociale			100
A.V) Riserva per azioni proprie in portafoglio			900

Annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio con riduzione del capitale sociale per un importo pari al valore nominale delle azioni.

A.V) Riserva per azioni proprie in portafoglio	a	A.I) Capitale sociale	100
--	---	-----------------------	-----

Aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio della riserva per azioni proprie a capitale sociale.

Pertanto, in ragione di quanto precede, la struttura del capitale sociale ne risulterebbe modificata rispetto a quella esistente precedentemente all'operazione di assegnazione delle azioni. Sulla base di questa ricostruzione, a parere dell'Agenzia delle Entrate resterebbero valide le considerazioni contenute nella Risoluzione n. 26/E del 2011, laddove si afferma che **"l'assegnazione delle azioni proprie risulta assimilabile, ai fini fiscali, ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale"**.

Le conseguenze connesse a tale orientamento sarebbero le seguenti:

- a. la mera assegnazione delle azioni proprie non configura - nella normalità dei casi - un fenomeno rilevante redditualmente per il socio;
- b. verificandosi una modifica nella struttura e nella composizione del patrimonio netto della società che, dopo aver acquistato le azioni proprie, le ha assegnate ai propri soci, il contribuente deve necessariamente monitorare tali modifiche all'interno del prospetto del capitale e delle riserve, contenuto nel quadro RF del modello Unico;
- c. vertendosi in una fattispecie assimilabile all'aumento gratuito del capitale sociale, trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 47, comma 6 del

TUIR, secondo cui “[...] se e nella misura in cui l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata **distribuzione di utili**; la riduzione si imputa con **precedenza** alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi **diversi da quelli indicati nel comma 5**, **a partire dal meno recente**², ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente”. Pertanto, ai fini dell’imputazione delle riduzioni di capitale sociale successive ad aumenti gratuiti dello stesso, ogni rimborso assumerà natura di dividendo fino a concorrenza dei precedenti aumenti gratuiti perfezionati con il passaggio a capitale di riserve di utili e/o di fondi diversi da quelli individuati dall’articolo 47, comma 5, del TUIR.

In relazione al precedente punto *sub c)*, preme osservare che, in relazione al rapporto e al coordinamento tra la presunzione prevista dall’articolo 47, comma 6 del TUIR e le altre presunzioni che interessano le poste ideali del patrimonio netto, vi sono tuttora molteplici dubbi.

In particolare, ad oggi risulta talvolta problematico il coordinamento della norma poc’anzi richiamata con:

- la presunzione di prioritaria distribuzione di utili e di riserve di utili prevista dall’articolo 47, comma 1 del TUIR;
- la presunzione prevista dal D.M. 2 aprile 2008, la quale prevede la prioritaria distribuzione di utili realizzati sino al 31 dicembre 2007, nella misura in cui siano stati accantonati a riserva e ivi rimasti, rispetto alla distribuzione degli utili realizzati a partire dal 1° gennaio 2008.

Infatti, in ipotesi di riduzione del capitale sociale, troverebbe applicazione la presunzione di distribuzione dell’articolo 47, comma 6 del TUIR, per cui si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili presenti nel capitale e, in caso si siano verificati più aumenti gratuiti del capitale sociale, la riduzione dovrebbe essere imputata agli aumenti di capitale meno recenti.

² La riduzione di capitale va imputata secondo una sorta di metodo F.I.F.O., ovvero sia imputando l’eventuale rimborso di capitale per primo alle riserve di utili più vecchie.

Tuttavia, ci si chiede se, nel caso di aumento gratuito del capitale sociale mediante il passaggio di riserve di utili *ante* 2008 e *post* 2008, sia legittimo ritenere che, in caso di riduzione del capitale sociale, si debbano considerare prioritariamente distribuite le riserve di utili realizzati *ante* 2008, facendo prevalere l'applicazione della presunzione di cui al D.M. 2 aprile 2008, a prescindere dall'ordine delle riserve utilizzate di volta in volta per liberare i successivi aumenti gratuiti deliberati dalla società.

3. Tassazione come dividendo dell'assegnazione delle azioni proprie.

Se fino a questo punto l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella materia in oggetto sembrava del tutto condivisibile, ben più discutibile appare la parte conclusiva della Risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2012, laddove si precisa che la diminuzione della riserva per azioni proprie, costituita da riserve di utili, corrispondente alla assegnazione delle azioni ai soci, debba assumersi quale trasferimento di utili a capitale sociale nei limiti in cui i predetti utili trovino capienza nello stesso capitale sociale o nelle altre riserve di capitale che rappresentino apporti dei soci, mentre per l'eccedenza si configurerebbe una distribuzione di dividendi, da tassare in capo al socio.


L'ipotesi formulata dall'Agenzia delle Entrate riguarda i casi in cui il capitale sociale sia prevalentemente composto da utili o da riserve di utili pregressi, con ogni probabilità imputati a capitale sociale in seguito a successivi aumenti gratuiti di capitale sociale. In questo caso, la parte di riserva di utili - in precedenza vincolata a riserva per azioni proprie - che non dovesse trovare capienza nell'ammontare del capitale sociale rappresentata da apporti dovrebbe concorrere alla formazione del reddito imponibile del socio sotto forma di utili.

Ipotizzando che:

- 1) La società che intende acquistare azioni proprie abbia un capitale sociale di 10.000, composto da utili e riserve di utili per 9.940;
- 2) il prezzo pagato per l'acquisto di azioni proprie (1.000) sia rappresentativo di un valore nominale delle azioni proprie acquistate di 100 e che i restanti 900 siano il prezzo sopra la pari pagato;

la differenza tra 60 (quota del capitale sociale rappresentata da apporti) e 100 (quota di utili da imputare ad aumento gratuito del capitale sociale) dovrebbe essere tassata in capo al socio come dividendo (40).

(+)	Valore nominale delle azioni proprie	100
(-)	Capitale sociale formato da apporti dei soci o da riserve di capitale	60



40
tassato in capo ai soci

Come osservato da autorevole dottrina,³ la parte che resta poco convincente dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate è proprio rappresentata dal fatto che possa essere attribuita rilevanza reddituale a un evento collegato a una mera operazione sul capitale, se si considera che l'assegnazione di azioni ai soci altro non rappresenta se non una semplice emissione di azioni.

Inoltre, a tale evento non può essere collegato alcun fenomeno di arricchimento per i soci: che le azioni proprie vengano annullate o a loro assegnate, la loro possibilità di partecipazione agli utili non cambia e, come previsto dall'articolo 94, comma 5 del TUIR per i soggetti che detengono le partecipazioni in regime di impresa e dall'articolo 68, comma 6 del TUIR per i soggetti che detengono le partecipazioni al di fuori del regime di impresa, le azioni ricevute gratuitamente non incrementano il costo fiscale delle partecipazioni, ma il "vecchio" costo deve essere ripartito su un numero superiore di azioni.

Pertanto, nel caso preso a riferimento dall'Agenzia delle Entrate sia nella Risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2012 sia nella Risoluzione n. 26/E del 7 marzo 2011, parrebbe estremamente probabile il verificarsi di fenomeni di doppia imposizione in capo ai soci a cui potrebbero essere assegnate le azioni proprie in portafoglio della società.

³ Si veda D. Stevanato, *L'assegnazione di azioni proprie come dividendi al vaglio dell'Agenzia delle Entrate*, in *Dialoghi Tributarî* n. 2/2011.